



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA nr. 01/2025

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea della piazza Giacomo Matteotti (lato ex Bar Max) per svolgimento manifestazione politica.

Il Sindaco

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Calabritto in data 03/01/2025 a firma del sig. Carmine Calvanese in qualità di capogruppo dell'opposizione "siAMO L'ALTERNATIVA", avente ad oggetto la chiusura temporanea della Piazza Giacomo Matteotti per lo svolgimento di una manifestazione politica in data 06/01/2025° a partire dalle ore 17:00;

Considerato che non sussistono motivi ostativi alla suddetta richiesta;

Ravvisata la necessità di regolamentare il traffico nella suddetta piazza mediante limitazioni di transito e di sosta a tutti i veicoli, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione politica;

Visto il D. lgs 30 aprile 1992, nr. 285 e ss.mm.ii.;

Visto D. lgs. 18/08/2000, nr. 267, recante il Testo Unico delle Leggi all'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, dalle **ore 17:00 alle ore 19:00:**

- **Istituzione del divieto di transito e sosta** su Piazza Giacomo Matteotti lato ex Bar Max.

L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare per sopravvenute esigenze di ordine e sicurezza pubblica la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa all'istante affinché provveda ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a cose o persone, nonché a garantire un pacifico svolgimento della manifestazione politica.

La stessa ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente.

Inoltre, verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alla stazione Carabinieri di Calabritto e al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti del vigente CDS – D. lgs 30/04/1992 nr. 285.

Gli organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del CDS, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.



Contro la collocazione della seguente segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del CDS D.P. r. del 16 dicembre 1992, nr. 495.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale 04/01/2025.

